

DELIBERA N. 302/07/CONS

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 96/07/CONS A SEGUITO DELLA CONVERSIONE, CON LEGGE N. 40/07, DEL DECRETO N. 7/07

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 96/07/CONS, recante “*Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTA la legge 2 aprile 2007 n.40 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;

RILEVATO che la delibera 96/07/CONS, all'art.6, stabilisce che, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dall'art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

CONSIDERATO che, in sede di conversione in legge del decreto n. 7/07, è stato inserito, all'art.1, il comma 4, che, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 1, prevede l'applicabilità dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

CONSIDERATO altresì che, al rigo 4 della sezione 2 lettera a) degli Allegati A e B, l'utilizzo del termine “*penale*” non appare adeguato con riferimento ai contratti per adesione e, comunque, non in linea con lo spirito della legge n. 40/07, essendo la penale tipicamente lasciata alla libera disponibilità delle parti e svincolata da giustificazioni in termini di costi;

RITENUTO quindi necessario modificare l'art. 6 della delibera 96/07/CONS al fine di uniformarla, per la parte relativa alle sanzioni, a quanto stabilito dalla legge di conversione;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA
Articolo 1

1. L'art. 6 della delibera n. 96/07/CONS è sostituito dal seguente:
 1. *“Alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applica l'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”.*
 2. Il rigo 4 della sezione 2, lettera a), degli Allegati A e B alla delibera n. 96/07/CONS è così sostituito:
 1. *“Spese per il cliente per l'esercizio della facoltà di recesso”.*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito *web* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola